

CXXVII.

1^a TORNATA DI SABATO 23 MAGGIO 1896

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CHINAGLIA.

INDICE.

Disegno di legge (Seguito della discussione) Pag. 4575

Infortuni sul lavoro:

Oratori:

ANSELMI	4590
CHIMIRRI, <i>relatore</i>	4576
DANEQ E.	4577-78-84-87-88-89-90-93-95-96
FERRERO DI CAMBIANO	4582-83
GARLANDA	4587-89-90-91
GUICCIARDINI, <i>ministro di agricoltura e commercio</i>	4576
MANNA	4577-79-80-83-85-87-92
MICHELOZZI	4582-96
NOCITO	4575-78-92
PIPITONE	4578
RAMPOLDI	4578
SANGUINETTI	4585-87-90-95-96
STELLUTI-SCALA	4588-89-94
ZAVATTARI	4579-87
	4576-89
	4593
	4586-88
	4577
	4586-88-91-95-96

La seduta comincia alle 10.5.

Borgatta, *segretario*, legge il verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per gl' infortuni sul lavoro.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sugli infortuni del lavoro. »

Come la Camera rammenta, ieri si è cominciata la votazione dell'articolo 10, e fu approvata una aggiunta proposta dall'onorevole Nocito e da altri suoi colleghi; dopo di che la seduta fu sciolta.

Avverto quindi la Camera che ora siamo in votazione e che si tratta di mettere a partito l'altra parte dell'articolo 10. Evidentemente essendo stata approvata l'aggiunta proposta dall'onorevole Nocito, vengono a cadere le altre aggiunte, proposte dagli onorevoli Daneo, Rossi Milano, Michelozzi, Prietti, Gavazzi, Radice ed altri.

Rimane quindi la sola aggiunta proposta dalla Commissione che sembra accettata anche dal Governo.

Ne do lettura.

« Ne' casi d'infortunio, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di dieci giorni, il capo o esercente dell'impresa o industria è obbligato a sostenere la spesa per le prime cure di assistenza medica e farmaceutica, a meno che non preferisca di fornirle direttamente. Questa spesa non potrà eccedere le lire cinquanta.

« Il capo o esercente dell'impresa o industria ne sarà rimborsato dall'Istituto assicuratore. »

Pongo a partito quest'aggiunta.

Guicciardini, *ministro di agricoltura e commercio*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Guicciardini, *ministro d'agricoltura e commercio*. Ma io desidero di conoscere quali sono questi emendamenti che accetto.

Presidente. Mi pare di aver parlato chiaro, onorevoli colleghi. Ora non si votano gli emendamenti; si votano prima le aggiunte, in seguito alla deliberazione presa ieri dalla Camera. Dunque ciò che io pongo a partito ora

è l'aggiunta proposta dalla Commissione e accettata dal Governo. Degli emendamenti ce ne occuperemo poi.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Ho da fare un'osservazione intorno a questa aggiunta.

Rampoldi. Io chiederei di parlare.

Presidente. Siamo in votazione. La discussione è stata chiusa: se vorranno parlare parleranno poi. C'è l'articolo sostitutivo dell'onorevole Zavattari; se vorranno parlare potranno fare allora una dichiarazione di voto; ma adesso non vengano ad intralciare il corso della votazione.

Rampoldi. Io chiedo di parlare per una mozione d'ordine. Su questa aggiunta all'articolo 10 non è stata fatta nessuna discussione.

Presidente. Si è discusso sull'articolo per parecchie sedute, poi la discussione è stata chiusa: d'altra parte se non si è fatta discussione sull'aggiunta, vuol dire che nessuno ha trovato a ridire. In questa maniera, onorevole Rampoldi, non si può andare avanti! Io non posso negar di parlare all'onorevole ministro perchè c'è lo Statuto, che impone di concedere facoltà di parlare ai ministri tutte le volte che essi la richiedano.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. L'osservazione che voleva fare era questa. Io non ho difficoltà di accettare l'aggiunta testè letta; peraltro io amerei che fossero tolte queste parole: « le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di dieci giorni. » Le ragioni per cui faccio questa proposta sono così evidenti che credo di essere dispensato dall'indicarle.

Rampoldi. Chiedo di parlare.

Presidente. Avendo parlato l'onorevole ministro, ed avendo fatte osservazioni sull'articolo 10, evidentemente la discussione su questo punto bisogna riapirla. Ha inteso la Camera che cosa ha chiesto l'onorevole ministro?

Prego la Commissione di esprimere il suo avviso.

Chimirri, relatore. La proposta della Commissione era coordinata al sistema della legge, che considera come infortunio le lesioni portanti inabilità per più di dieci giorni. Ecco perchè era qui ripetuto codesto limite. Togliendolo, come propone l'onorevole ministro, è evidente che negli infortuni lievissimi di

minor durata, le prime cure mediche sono a carico del padrone, senza rimborso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

Rampoldi. Io avevo domandato di parlare per un richiamo al regolamento, e sono lieto che ora siamo rientrati nella discussione.

Presidente. Ci siamo rientrati, perchè ai termini del regolamento, quando i ministri prendono a parlare, la discussione si riapre.

Rampoldi. Io avevo chiesto di parlare per fare una proposta su questo articolo 10. L'onorevole nostro presidente ha fatto testè accenno ad un articolo aggiuntivo dell'onorevole Zavattari, il quale reca un concetto conforme alla disposizione accettata dalla Commissione, soppressa si intende bene la limitazione dei dieci giorni.

Orbene non le pare, onorevole presidente, che qui sia il punto giusto per decidere, se convenga sostituire l'articolo proposto dall'onorevole Zavattari a quello della Commissione?

Presidente. Onorevole Rampoldi, si è fatta questione di ciò ieri. Io avevo espresso l'opinione, che prima di tutto bisognasse votare l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Zavattari. Ma, essendo sorta questione su questo punto, la Camera ha espresso diversi pareri, ed allora ci siamo incamminati nella votazione dell'aggiunta. Per la qual cosa anche la votazione di quest'aggiunta non pregiudica menomamente l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Zavattari, il quale verrà poi posto in votazione.

Rampoldi. Allora mi riservo di parlare dopo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Credo opportuno di osservare che ora converrà correggere la dizione di quest'articolo. Io credo che, tolta la limitazione dei dieci giorni, (e nella convenienza di questa soppressione m'accordo cogli onorevoli Zavattari e Rampoldi), bisognerà sostituire un'altra dizione a quella usata nell'articolo aggiuntivo della Commissione, perchè la spesa non potrà essere sicuramente più compensata dall'istituto assicuratore all'imprenditore nel caso in cui si tratti di infortuni, tanto per intenderci, le cui conseguenze abbiano una durata minore di 10 giorni, esclusi, come è saputo, dell'assicurazione a tenore dell'articolo 8 già approvato.

Di questo si dovrà tener conto nel coordina-

mento della legge, e forse, allora, sarà il caso di vedere se non convenga addirittura di preferire l'articolo proposto dall'onorevole Zavattari, a quello proposto dalla Commissione modificato com'è dal Ministero.

E credo che saremo sempre in tempo di far così.

Intanto votiamo e andiamo innanzi.

Presidente. Sta bene.

Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. A me preme di rilevare che codeste modificazioni, per quanto lievi, mal si accordano con l'organismo del presente disegno di legge.

Si tolga pure, se così piace, il limite di dieci giorni, ma, così facendo, si accresce sempre più la confusione fra le malattie e gl'infortuni, ai quali esclusivamente questa legge provvede.

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

Come la Camera ha inteso, ora si tratta di votare l'aggiunta proposta dalla Commissione, con la soppressione delle parole: *le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di dieci giorni*: soppressione proposta dal Governo e consentita dalla Commissione.

Pongo quindi a partito l'aggiunta di cui ho già dato lettura con la soppressione delle parole che ho testè lette.

(È approvata).

Veniamo ora all'articolo sostitutivo proposto dagli onorevoli Berenini, Zavattari, Soggi, Bertesi ed altri colleghi.

Onorevole Zavattari, com'Ella ha inteso, quest'articolo non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

La prego di dichiarare, anche a nome dei suoi colleghi, se lo ritira o lo mantiene.

Zavattari. È stato proposto nella considerazione che le indennità sono troppo basse; per questa ragione lo mantengo, pur sapendo che non sarà approvato. Poco importa se saremo in due o tre soltanto a votarlo.

Presidente. Sta bene: do quindi lettura dell'articolo proposto dagli onorevoli Berenini, Zavattari e altri colleghi, che è del tenore seguente:

« Le indennità assicurate agli operai in caso d'infortunio dovranno essere misurate sulla importanza effettiva del danno da liquidarsi a norma del regolamento di cui all'articolo 27 della presente legge, e non potranno mai essere inferiori all'importo integrale delle giornate di lavoro per tutto il

periodo della inabilità temporanea, e ad una rendita corrispondente a venti anni di lavoro in caso di morte o di invalidità permanente.

« Nel caso di morte l'indennità, sotto forma di un capitale corrispondente alla rendita preindicata, sarà devoluta agli eredi secondo le norme stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

« Berenini, Zavattari, Soggi, Bertesi, Basetti, Vendemini, Pastore, Mosconi, Brunicardi, Bovio, Marcora. »

Quest'articolo non è accettato nè dal Ministero nè dalla Commissione. Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Verremo ora agli emendamenti. Debbo chiedere al Governo ed alla Commissione il loro avviso riguardo agli emendamenti degli onorevoli Michelozzi, Peroni e Mazza.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. A nome della Commissione risponderò all'invito dell'onorevole presidente.

L'onorevole Michelozzi propone al comma terzo di sostituire alle parole: *di 360 giorni* queste altre: *stabilito nel caso d'inabilità permanente assoluta*. Mi compiaccio dirgli che la Commissione accetta implicitamente quasi per intero l'emendamento suo, cancellando senz'altro nell'alinéa 3ª il limite di 360 giorni e radiando anche in più e per conseguenza logica nel comma 4ª le parole « e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente. »

Questa radiazione è motivata dall'adesione della Commissione stessa e dell'onorevole ministro all'articolo 12 bis da me proposto e che verrà in discussione tra poco, il cui disposto esclude per l'appunto quel limite. Noi siamo perfettamente d'accordo, come Ella vede, onorevole Michelozzi. Quel limite non ha ragione di essere ed è contrario all'equità ed alla giustizia. Se difatto dopo i 360 giorni durasse ancora l'inabilità temporanea chi provvederebbe all'operaio?

Non è così favorevole la Commissione all'altro suo emendamento al comma 5ª, col quale vorrebbe nel caso di morte l'indennità portata da 4 a 5 salari cioè a somma eguale a quella stabilita per l'invalidità permanente.

È vero, come dice l'onorevole Michelozzi, che la Cassa Nazionale non fa la differenza

che facciamo noi tra i due casi d'invalidità permanente o di morte, ma la fanno per contro tutte le legislazioni straniere. Ed è ragionevole che si faccia e noi la facciamo non per essere pedissequi altrui ma perchè nel caso di morte vi è per lo meno il povero operaio che non grava più sul bilancio della famiglia cui l'indennità è destinata a provvedere.

Eppoi coll'aggiunta introdotta nell'articolo 10 abbiamo, con la responsabilità, aumentato l'onere dell'industria; non lo voglia ora crescere ancora di più l'onorevole collega.

Prego quindi, a nome della Commissione, l'onorevole Michelozzi di non insistere su questo suo emendamento, tenendosi pago per l'altro suo primo, delle dichiarazioni da me fattegli.

Michelozzi. Consento a ritirare il secondo emendamento, ed accetto la proposta della Commissione per l'altro.

Presidente. Ora invito la Commissione a dire il suo avviso riguardo agli altri due emendamenti.

Chimirri, relatore. La Commissione non accetta la prima parte dell'emendamento Peroni; e per la parte che concerne l'esenzione dalla tassa di registro e di successione, non è affar nostro, ma del ministro delle finanze.

La Commissione accetta, in sostanza, i due emendamenti dell'onorevole Manna, salvo a modificarne la forma.

Consente di chiarir meglio l'indicazione de' figli naturali, aggiungendo le parole *legalmente riconosciuti*, e di aggiungere alle parole: « ai fratelli e alle sorelle minorenni, » queste altre « salvo l'ipotesi prevista dall'articolo 141 del Codice civile. »

Sicchè l'articolo 10, al comma 5°, andrebbe completato così:

« Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali legalmente riconosciuti, ai fratelli e sorelle minorenni, o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 141 Codice civile, nell'ordine e secondo le regole di ripartizione stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime. »

Il resto come nel progetto della Commissione.

Presidente. Onorevole ministro di agricoltura e commercio, desidera di parlare?

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Fer-

rero prima e dall'onorevole Chimirri dopo sopra gli emendamenti presentati corrispondono perfettamente al pensiero del Governo.

Quindi accetto pienamente le dichiarazioni fatte dalla Commissione. La Commissione però ha fatto una riserva concernente le tasse di registro e di successione, ma su questo punto devo dichiarare che, in omaggio a principî di ordine generale e di carattere finanziario, non possiamo accettare l'emendamento dell'onorevole Peroni.

Presidente. L'onorevole Manna è soddisfatto?

Manna. Consento in quanto ha detto e proposto l'onorevole relatore.

Presidente. Allora pongo a partito il numero 5 dell'articolo 10 che, con gli emendamenti accettati, è del tenore seguente:

« Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali legalmente riconosciuti, ai fratelli e sorelle minorenni, o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 141 del Codice civile..... »

Il rimanente di questo articolo è come si legge nel progetto della Commissione.

(È approvato).

In seguito poi agli accordi presi dalla Commissione e dal Governo con l'onorevole Michelozzi relativamente ai suoi emendamenti, il n. 3 dell'articolo 10 sarebbe così emendato:

« Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed uguale alla metà del salario medio (si dovrebbe aggiungere la parola *medio*), e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità. »

Si dovrebbero, quindi, sopprimere le parole: *fino al limite massimo di 360 giorni*.

Pongo a partito questo numero terzo, così emendato.

(È approvato).

Pongo a partito l'intero articolo 10, con le aggiunte e gli emendamenti che sono stati approvati dalla Camera.

Esso suona così:

« La misura delle indennità assicurate agli operai, in caso d'infortunio, dovrà, secondo i casi, essere la seguente:

1° Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai minore di lire millecinquecento;

2° Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;

3° Nel caso d'inabilità temporanea assoluta l'indennità sarà giornaliera ed uguale alla metà del salario medio e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità;

4° nel caso d'inabilità temporanea parziale l'indennità sarà eguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario medio per effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente.

5° Nel caso di morte, l'indennità sarà eguale a quattro salari annui e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali legalmente riconosciuti ed ai fratelli e sorelle minorenni o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 141 del Codice civile, nell'ordine e secondo le regole di ripartizione stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

« In mancanza di queste persone l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito con l'articolo 27;

6° Le indennità dovute agli apprendisti saranno calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e nella stessa categoria degli apprendisti.

« Quando l'infortunio avvenga per colpa grave del capo o esercente dell'impresa o industria o di coloro che egli prepone alla direzione e sorveglianza del lavoro, le indennità indicate nella presente legge sono raddoppiate.

« L'indennità supplementare è a carico delle persone civilmente responsabili.

« Il Giudice nella sentenza penale pronunzierà la condanna alla indennità supplementare nel caso di colpa grave.

« Ne' casi d'infortunio, il capo o esercente dell'impresa o industria è obbligato a sostenere la spesa per le prime cure di assistenza medica e farmaceutica, a meno che non preferisca di fornirle direttamente. Questa spesa non potrà eccedere le lire cinquanta.

« Il capo o esercente dell'impresa o industria ne sarà rimborsato dall'Istituto assicuratore. »

(È approvato).

« Art. 11. I criteri per determinare i casi d'inabilità permanente e quelli d'inabilità temporanea saranno stabiliti col regolamento di cui all'articolo 28 della presente legge.

« Per gli effetti di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 10 il salario annuo si valuta come eguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di L. 1,800.

« Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nelle ultime cinque settimane di lavoro pel numero di giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci Vincenzo.

(Non è presente).

Pipitone. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pipitone. Mi pare che quella parola *guadagni* non sia propria.

Si potrebbe, invece, sostituire ad essa la parola *salarii*.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Mi permetto di osservare all'onorevole collega, che fu espressamente messa la parola *guadagni* in luogo dell'altra *salarii*, per comprendere nella disposizione il guadagno del cottimo, che altrimenti non vi sarebbe stato compreso.

Pipitone. Sono soddisfatto.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 11.

(È approvato).

« Art. 12. Qualora, dopo i primi dieci giorni, non sia stata determinata la specie di inabilità causata dall'infortunio, l'Istituto assicuratore dovrà pagare, a titolo di provvisoria, l'indennità giornaliera fissata al n. 3 dell'articolo 10, e, nel caso di cottimo, una indennità giornaliera di una lira.

« In caso di controversia sulla indennità giornaliera, è competente a giudicare il collegio dei *probi-viri* e, in mancanza, il pretore, nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio, sentiti sempre due industriali da lui scelti. In pendenza della controversia l'Istituto assicuratore è tenuto però al pagamento dell'anzidetta indennità giornaliera, salvo la eventuale azione di regresso o di ripetizione contro chi di diritto.

« Di queste indennità pagate a titolo di provvisoria si terrà conto nella liquidazione definitiva.

« È del pari competente il collegio dei *probi-viri* e, in mancanza, il presidente del tribunale, nei casi di controversia nella determinazione della indennità di cui al n. 2 dell'articolo 10. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Mi permetto notare che l'articolo 12bis, ch'io ho proposto, eliminerebbe la prima parte dell'articolo 12.

Io quindi pregherei l'onorevole presidente di porre prima in discussione l'articolo 12bis aggiuntivo, accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Presidente. L'onorevole Ferrero di Cambiano propone che si anteponga la discussione dell'articolo 12 sostitutivo, proposto da lui, a quello proposto dalla Commissione.

Il Governo e la Commissione accettano?

Chimirri, relatore. Accetto.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Così pure il Governo.

Presidente. L'articolo 12 bis è il seguente:

« Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gli Istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilità qualora nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni essenziali direttamente ed esclusivamente derivanti dall'infortunio.

« A questo effetto la liquidazione definitiva di ogni indennità, eccettuata quella di cui al n. 5 dell'articolo 10, viene rinviata alla scadenza dei due anni ed intanto sarà corrisposta all'operaio, a titolo di provvisoria, l'indennità giornaliera stabilita al n. 3 dell'art. 10, e nel caso di cottimo una indennità giornaliera di una lira.

« Nel caso in cui l'operaio muoia prima della scadenza di due anni si liquideranno le indennità agli aventi diritto in base al primo giudizio.

« Nella liquidazione finale sarà conteggiata la indennità giornaliera corrisposta all'operaio a titolo di provvisoria. »

Mi pare che si possa fare una sola discussione sui due articoli.

Chimirri, relatore. Infatti i due articoli ne formeranno un solo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Con questo articolo 12bis, da me proposto, io sollevo e cerco di risolvere la questione della revisione del giudizio di inabilità, e la sollevo equamente tanto nell'interesse dell'operaio, quanto in quello degli Istituti assicuratori.

È inutile insistere con lungo discorso sulla possibile fallibilità dei giudizi medici. Dirò del resto, anche meglio e con parola doverosamente e volentiersamente più rispettosa, che l'arte e la scienza medica non sempre danno il mezzo di poter determinare e giudicare, di primo acchito o a breve scadenza, inappellabilmente e in modo sicuro, di tutte le possibili conseguenze di un infortunio. Donde la necessità dell'istituto della revisione, per cui riformato, occorrendo, e in vista delle mutate condizioni fisiche dell'operaio o di un più preciso apprezzamento loro, il primo giudizio sulla inabilità, vi si possano conformare le indennità relative, pagando quindi nè più nè meno di quanto è dovuto.

Mi accordo così in questo argomento con quanto fu chiesto nei Congressi operai di Milano del marzo 1895, e di Torino del gennaio 1896, con questi precisi deliberati che leggo:

« Riconoscere nell'operaio e nell'industriale il diritto di revisione del giudizio di inabilità al lavoro, qualora nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute, dopo il giudizio stesso, modificazioni sostanziali.

« Riconoscere in ogni caso, ed entro ogni limite, all'operaio il diritto di reclamare la indennità per quelle conseguenze fisiche tardive, che saranno dimostrate dipendenti da un precedente sofferto infortunio del lavoro. »

Mi accordo però nel principio, non in tutte le modalità, perchè io credo imprescindibile di aggiungere che le modificazioni essenziali nelle condizioni fisiche dell'operaio, devono direttamente ed esclusivamente derivare dall'infortunio, onde non confondere anche qui l'infortunio con le malattie. E perchè non posso ammettere la mancanza di ogni limite di tempo alla revisione, per le ragioni che dirò poi.

Intanto constatiamo anche questo, che tale principio, così equo e razionale, della revisione del giudizio d'inabilità è accettato dalla legge tedesca (art. 65) e dalla legge austriaca (art. 39) e dal nuovo progetto svizzero (art. 33 e 41): ed è ammesso dalla nostra Cassa Nazionale coll'articolo 11 della

sua polizza, corrispondente agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento dei premi e delle indennità.

Ivi è detto difatti:

« Quando la persona assicurata, che sia stata colpita da infortunio ed abbia ricevuto il sussidio giornaliero per l'incapacità temporanea, venga dichiarata in istato di invalidità permanente, la Cassa le pagherà l'indennità stipulata nella polizza per il caso d'invalidità permanente di cui trattasi, diminuita della somma già pagata per il sussidio giornaliero.

« Quando la persona assicurata che venga colpita da infortunio muoia per causa di questo dopo aver ricevuto il sussidio giornaliero per l'incapacità temporanea o l'indennità per l'invalidità permanente, la Cassa pagherà ai nuovi aventi diritto l'indennità stipulata nella polizza per caso di morte, diminuita della somma già pagata per l'incapacità temporanea o per l'invalidità permanente.

« In ogni caso quindi dalla maggiore somma dovuta per l'aggravamento dell'infortunio verrà dedotta la somma già pagata per lo stesso infortunio, rimanendo sempre escluso il cumulo delle indennità.

« L'indennizzo supplementare nelle circostanze suindicate è dovuto solamente quando l'aggravamento dell'infermità o la morte avvengano entro un anno contato dal giorno dell'infortunio, e purchè la denuncia dell'aggravamento venga presentata nei termini e nei modi indicati nell'articolo 12. »

Il principio della revisione del giudizio sulla natura dell'infortunio e sulla indennità correlativa ha dunque per sè la ragione, la giustizia, l'esempio delle legislazioni straniere, e la stessa consuetudine nostra.

Si noti però la differenza tra la mia proposta e quanto è stabilito nelle leggi tedesca ed austriaca e nel progetto svizzero e quindi con quanto è stato deliberato nei congressi operai di Torino e di Milano.

Nelle leggi austriaca e tedesca e nel progetto svizzero il diritto e la richiesta della revisione non hanno limite di tempo. E si capisce che così possa essere là, perchè là gli istituti assicuratori sono istituti federali, come in Svizzera, o Casse nazionali, come in Germania, o come in Austria, istituti sorti per effetto della legge degli infortuni e soggetti sempre al controllo dello Stato. Questi istituti hanno così una perma-

nenza giuridica, una stabilità di fatto che da noi, col nostro sistema di libera scelta dell'istituto assicuratore e di Casse private, può aversi e non aversi; non si può ad ogni modo presupporre e pretendere in via assoluta.

Quindi la necessità da noi, di liquidare, diremmo così, la partita ossia le indennità, nel termine più breve possibile. Ed il bisogno di coordinare questa necessità al principio della revisione del giudizio di inabilità limitandone il tempo.

La Cassa Nazionale, come avete veduto, ha limitato il tempo della revisione ad un anno, uniformandosi al concetto della annualità dei bilanci che è la norma generale degli istituti d'assicurazione.

A me è parso che l'anno fosse poco perchè non tutte si possono manifestare in un anno le conseguenze fatali di un infortunio, di cui parecchi possono avere ed hanno più lento e più incerto processo.

Quindi ho creduto di dover proporre, come termine medio di conciliazione, il periodo di due anni. Passati i due anni, con minor rischio di errore si potrà ritenere definitiva o meno la invalidità permanente, assoluta o parziale.

Or bisognava naturalmente ancora coordinare questo principio della revisione del giudizio di inabilità alla dazione delle indennità, che non si possono naturalmente pagare subito col rischio di pagar male.

E perciò nessun altro mezzo che di rinviare la liquidazione definitiva dell'indennità stessa alla scadenza dei due anni.

Però, dovendosi per intanto provvedere ai bisogni dell'operaio colpito dall'infortunio, ne viene di conseguenza quello che io ho proposto, cioè che gli si dia a titolo di provvisoria, l'indennità giornaliera. La quale sarà sempre, lo si noti, di un poco superiore alla rendita portata dalle altre indennità prescritte dal nostro articolo 10, senza che la cosa guasti, perchè gioverà meglio all'operaio nei primi tempi dell'infortunio di avere un sussidio maggiore e perchè d'altronde gli istituti di assicurazione se ne potranno sempre rivalere alla liquidazione definitiva.

Io quindi confido, sapendo già di aver meco assenziente l'onorevole ministro e la Commissione in quest'aggiunta essenziale alla legge, l'accolga anche la Camera, sia nel concetto cui si informa, sia nelle disposizioni in cui si concreta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo.

Daneo Edoardo. La dicitura dell'articolo 12bis m'impone di domandare qualche schiarimento. Leggo l'alinea:

« Nel caso in cui l'operaio muoia prima della scadenza dei due anni si liquideranno le indennità agli aventi diritto in base al primo giudizio. »

Ora, supponiamo che il primo giudizio fosse d'inabilità non permanente, ma temporanea, e che l'operaio muoia entro sei mesi per conseguenza dell'infortunio subito. Io domando se in questo caso sarebbe giusto che fosse il primo giudizio quello che imponesse la liquidazione dell'indennità agli eredi, o se pure quel diritto di revisione che è accordato all'operaio come all'Istituto assicuratore, in tal caso non dovrebbe essere accordato anche agli eredi.

Un altro inconveniente vedo nell'allungamento del tempo in cui si debba tenere in istato d'osservazione l'operaio per questa possibile revisione. Egli può guadagnarci, ma può anche perderci.

Poniamo che si tratti d'inabilità permanente totale o parziale. In questo caso per due anni, mi risponde l'onorevole Ferrero di Cambiano, l'operaio riceve due terzi della mercede giornaliera. Ma io vorrei osservare che quando si tratta di un uomo che è diventato permanentemente inabile, è preferibile che quel capitale che uguaglia tutt'al più i cinque anni di salario possa servirgli per un investimento permanente in un negozio o in una piccola industria, o in altro modo che possa dargli da vivere, perchè altrimenti ha ragione l'onorevole Zavattari, non rappresenta un capitale sufficiente per vivere. E anche se si tratti, come propone il progetto, di investire il capitale stesso presso un Istituto per creare una rendita vitalizia, è chiaro che cinque annate di salario son già ben poco, se l'operaio è giovane, per costituire un'annualità colla quale possa vivere.

Ora il progetto con questa disposizione nuova riduce in realtà a poco più di un triennio la somma che sarà consegnata o investita in rendita vitalizia in prò dell'operaio reso permanentemente inabile, dandogli per due anni un salario giornaliero che gli permetterà di vivere, ma riducendogli per il resto della vita un'indennità corrispondente non più a cinque ma a tre annualità di sa-

lario. Supponendo la media del salario annuo in lire 700 l'operaio inabile vedrà investita a favor suo una somma di lire 2400 circa. Se ha 30 anni potranno dargli un 150 lire annue per tutta la vita!

Peggio se l'inabilità è permanente, ma parziale; nei due anni di aspettativa per la revisione c'è rischio che l'operaio abbia mangiato in erba tutto il suo fieno, consumando tutto il suo capitale.

Mi pare quindi, che questo provvedimento aumenti, invece di diminuire gl'inconvenienti. Io francamente preferirei il sistema seguito dalla polizza d'assicurazione attuale della Cassa nazionale, accordando tutto al più un anno per questo giudizio di revisione, perchè alla peggio l'operaio potesse almeno ricevere ancora intatto un quadriennio d'indennità.

Io comprendo le cautele e riserve di revisione anche nell'interesse dell'operaio; ma ricordiamoci che tra il vaso di ferro ed il vaso di creta è più probabile che il giudizio di revisione giovi al vaso di ferro che a quello di creta. In ogni caso poi credo di aver dimostrato che l'operaio si troverà molto facilmente ad avere un capitale molto minore di quello che possa bastare alle necessità della vita.

Presidente. L'onorevole Garlanda ha facoltà di parlare.

Garlanda. Io ho proposto che all'articolo 12 si annullino le ultime parole del primo capoverso: « e, nel caso di cottimo, un'indennità giornaliera di una lira. »

Il disegno ministeriale nell'articolo 11 stabiliva un modo abbastanza complicato per determinare il guadagno del cottimista. Ora nella pratica veramente è facile calcolare il guadagno del cottimista, prendendo quello che ha guadagnato negli ultimi 35 giorni o negli ultimi due mesi e dividendolo per le giornate di lavoro. Così si ha il massimo guadagno giornaliero dell'operaio cottimista.

La Commissione, venendo in quest'ordine d'idee, sopprime l'alinea dell'articolo 11 che si riferiva a questo modo di calcolare il guadagno del cottimista e stabilì una misura unica per calcolare il salario giornaliero, così dell'operaio giornaliero come del cottimista.

Infatti all'articolo 11 la Commissione dice: « Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nelle ultime cinque settimane di lavoro pel

numero di giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo » e sopprime l'alinea del disegno ministeriale.

Amnesso questo, non vedo più la ragione della distinzione che si fa nell'articolo 12 in cui si dice:

« ... L'Istituto assicuratore dovrà pagare, a titolo di provvisoria, l'indennità giornaliera fissata al numero 3 dell'articolo 10, e nel caso di cottimo un'indennità giornaliera di una lira. »

Logicamente questo non sta più, perchè la Commissione ha già stabilito un criterio unico per determinare i salari; e, se mai si dovesse applicare questa misura, dirò francamente che si ridurrebbe ad una ingiustizia, perchè il cottimista in generale guadagna di più dell'operaio salariato.

Chimirri, relatore. Accetto.

Garlanda. Se la Commissione accetta, non tediò più a lungo la Camera.

Presidente. Onorevole Ferrero di Cambiano, ha facoltà di parlare.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Risponderò brevemente all'onorevole Daneo.

Nel caso di morte, a cui egli ha alluso, potrebbe e dovrebbe evidentemente aver luogo il giudizio di revisione in favore degli eredi. Che anzi, sarebbe questo proprio uno dei casi in cui troverebbe meglio la sua applicazione la proposta mia. Semprechè tuttavia, e questo va inteso, che la morte sia avvenuta per causa indubbiamente proveniente dall'infortunio. Niun dubbio quindi, e siamo d'accordo in questo coll'onorevole Daneo, che gli eredi potrebbero fare rivedere il primo giudizio e farsi assegnare la giusta indennità che loro risulta dovuta.

Daneo Edoardo. Allora levate questo alinea: « Nel caso, in cui l'operaio muoia prima della scadenza dei due anni, si liquideranno le indennità, ecc. »

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Poichè il dubbio è sorto bisognerà correggere la dizione nel senso indicato dall'onorevole Daneo, e vi acconsento volentieri.

Daneo Edoardo. Allora siamo d'accordo.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Si potrà dire « in base al primo giudizio o alla revisione che ne potrà essere richiesta. »

La seconda obbiezione, dell'onorevole Daneo, è questa: che portando a due anni la liquidazione definitiva dell'indennità, si verrà in fine dei conti a non dar più all'assicurato

che tre salari invece di quattro. Uno dei salari si sarebbe, dic'egli, consunto per via colla provvisoria dell'indennità giornaliera. Ma egli ha dimenticato che le indennità assegnate e quindi sospese portano interesse, poichè non sarebbe giusto, e non deve avvenire, che l'Istituto assicuratore conteggi nella liquidazione definitiva soltanto l'indennità giornaliera da lui pagata, e non gli interessi da lui percepiti sul capitale ritenuto.

Quando nell'emendamento parliamo di liquidazione definitiva, questo abbiamo inteso per l'appunto di dire: che da una parte fossero conteggiati gli interessi di questa indennità, e dall'altra parte fossero conteggiate le indennità giornaliere pagate.

Veda dunque l'onorevole Daneo che il pericolo, da lui temuto, non esiste.

Insisto poi ancora sulle ragioni già dette per stabilire in due anni il termine per il giudizio di revisione. Un anno non basta, per poter dire con qualche sicurezza che tutte si siano manifestate le conseguenze di un'infortunio: e questa è pure la ragione essenziale della possibilità della revisione da me voluta. Veda d'altronde l'onorevole Daneo, che le legislazioni straniere che ho citato son molto più larghe e non assegnano nè termine nè limite al giudizio di revisione.

Pregherei quindi l'egregio collega di non insistere nelle sue osservazioni appagandosi anche qui delle fatteggi dichiarazioni.

Or mi si permettano poche altre osservazioni ancora a proposito di questo articolo che stiamo discutendo.

Naturalmente, coll'adozione dell'articolo 12 bis, deve sparire la prima parte dell'articolo 12 quale era proposta dal Ministero e dalla Commissione, non avendo essa più ragione di essere.

Nell'alinea poi che segue, accettiamo perfettamente la proposta dell'onorevole Zavattari perchè là dove si dice: « ... sentiti sempre due industriali » si aggiungano « e due operai. » Era cosa troppo giusta, e fu semplicemente un'omissione di stampa.

Quanto infine all'emendamento dell'onorevole Garlanda, per la soppressione delle parole: « nel caso di cottimo, un'indennità giornaliera di una lira » noi lo accettiamo, e lasciamo che valga per questo caso la regola comune indicata nella legge.

Presidente. Chiedo dunque alla Commis-

sione quali siano le modificazioni che intende si debbano introdurre nell'articolo 12.

Chimirri, relatore. Ecco. Al primo capoverso dell'articolo 1° della Commissione, va sostituito l'articolo 12 *bis* proposto dall'onorevole Ferrero di Cambiano, sopprimendo le parole « e nel caso di cottimo un'indennità giornaliera di una lira » Vi si aggiungano, a proposta dell'onorevole Daneo, dopo le parole: « agli aventi diritto in base al primo giudizio » le altre « o alla revisione fatta. »

Nel successivo capoverso vi è l'aggiunta dell'onorevole Zavattari.

Presidente. Va bene. Andremo avanti poi, perchè, da quanto ho compreso, quest'articolo s'innesta nell'altro.

Chimirri, relatore. Perfettamente.

Presidente. Onorevole Zavattari, Ella ha facoltà di svolgere il suo emendamento...

Zavattari. Dal momento che la Commissione lo accetta, rinuncio alla facoltà di parlare.

Presidente. Verremo dunque ai voti. La prima parte dell'articolo 12 è stata così modificata:

« Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gl'Istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilità qualora nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni essenziali direttamente ed esclusivamente derivanti dall'infortunio.

« A questo effetto la liquidazione definitiva di ogni indennità, eccettuata quella di cui al n. 5 dell'articolo 10, viene rinviata alla scadenza dei due anni ed intanto sarà corrisposta all'operaio, a titolo di provvisoria, l'indennità giornaliera stabilita al n. 3 dell'articolo 10.

« Nel caso in cui l'operaio muoia prima della scadenza dei due anni si liquideranno le indennità agli aventi diritto in base al primo giudizio, o alla revisione fatta.

« Nella liquidazione finale sarà conteggiata la indennità giornaliera corrisposta all'operaio a titolo di provvisoria. »

Chi approva questo emendamento alla prima parte dell'articolo 12, concordato fra il Ministero e la Commissione voglia alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'aggiunta proposta dall'onorevole Zavattari, accettata dal Governo e dalla

Commissione. Dopo le parole del secondo comma: « sentiti sempre due industriali, » aggiungere: « e due operai. »

Pongo a partito questa aggiunta dell'onorevole Zavattari.

(È approvata).

Viene ora l'emendamento Peroni, che non è presente, il quale propone:

Al 2° comma dopo le parole « sentiti sempre due industriali da lui scelti » aggiungansi le parole: « senza costo di spesa da parte dell'operaio, quando non ci sono industriali nella giurisdizione della pretura. »

Che cosa ne pensano il Governo e la Commissione?

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio. Non l'accetto.

Chimirri, relatore. Non è accettato.

Presidente. Pongo dunque a partito quest'aggiunta proposta dall'onorevole Peroni, non accettata nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ora a partito la seconda parte dell'articolo 12, tenuto conto dell'aggiunta, già approvata, dell'onorevole Zavattari:

« In caso di controversia sulla indennità giornaliera, è competente a giudicare il collegio dei *probi-viri*, e, in mancanza, il Pretore, nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio, sentiti sempre due industriali e due operai da lui scelti. In pendenza della controversia l'Istituto assicuratore è tenuto però al pagamento dell'anzidetta indennità giornaliera, salvo l'eventuale azione di regresso o di ripetizione contro chi di diritto.

« Di queste indennità pagate a titolo di provvisoria si terrà conto nella liquidazione definitiva.

« È del pari competente il collegio dei *probi-viri* e in mancanza il presidente del tribunale, nei casi di controversia nella determinazione della indennità di cui al n. 2 dell'articolo 10. »

Pongo ora a partito l'intero articolo 12. Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato).

« Art. 13. Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura dell'indennità stabilita con le disposizioni dell'articolo 10 è nullo. »

L'onorevole Michelozzi ha facoltà di parlare.

Michelozzi. Ho domandato di parlare intorno a questo articolo per una semplice osservazione di forma. A me pare che il dire *eludere o scemare la misura* non stia bene. Si potrebbe dir meglio in questo modo: *eludere l'indennità o diminuirne la misura*. È una semplice osservazione di forma.

Presidente. Se ne terrà conto nel coordinamento della legge.

Chimirri, relatore. Se sarà il caso!

Presidente. Pongo a partito l'articolo 13 di cui testè ho dato lettura. Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato).

« Art. 14. Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio, od i suoi successori, e l'Istituto assicuratore, il quale assicurato si può convertire in una rendita.

« In caso d'inabilità permanente assoluta, l'ammontare dell'indennità, liquidata a norma dell'articolo 10, n. 1°, sarà a cura dei Sindacati e degli Istituti assicuratori convertita in rendita presso una delle Società di assicurazione sulla vita, autorizzate ad operare nel Regno.

« La Società assicuratrice sarà designata dalla persona colpita dall'infortunio. »

L'onorevole Michelozzi ha facoltà di parlare.

Michelozzi. Ho chiesto di parlare a proposito di questo articolo per svolgere un mio emendamento, che è chiarissimo.

Secondo il secondo comma si darebbe all'operaio, in caso d'inabilità permanente assoluta, l'ammontare dell'intero capitale in rendita vitalizia. Io comprendo benissimo le ragioni che possono aver consigliato la Commissione a sottoporci siffatta proposta. È una misura di previdenza contro i pericoli di una dispersione di quel tanto che si dà all'operaio. Ma io mi sono detto: perchè all'operaio si dovrà vincolare in rendita questo capitale disponibile, nel momento in cui (e questo mi pare l'abbiano detto alcuni oratori a proposito di altre disposizioni già votate) all'operaio più incalza il bisogno? Ecco perchè io avevo presentato questo emendamento, intorno al quale richiamo tutta l'attenzione della Commissione.

Prego di considerare se sia opportuno di vincolare in rendita tutto il capitale, o non

sia piuttosto da considerarsi che una piccola parte di questo capitale (io ho detto due terzi, ma potrebbe diminuirsi fino ad un quarto o un quinto) possa essere disponibile per l'operaio nei bisogni più stringenti della famiglia nel momento critico di una disgrazia irreparabile.

Presidente. L'onorevole Peroni non è presente? (No). Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano per svolgere il suo articolo sostitutivo.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Io mi accordo così bene con l'onorevole Michelozzi che ho presentato, dissentendo in questo dagli egregi colleghi della Commissione, un emendamento il quale, su per giù, traduce l'idea sua: anzi renderebbe, ove il mio fosse accolto, inutile il suo emendamento.

C'erano due sistemi: quello del disegno ministeriale, il quale voleva che il dare la indennità fosse la norma comune, e il dare la rendita, quando fosse richiesta, l'eccezione. L'altro sistema, accolto dalla Commissione — in parte almeno, perchè esclusa la rendita per il caso di morte come io avrei pure voluto e proposi che si facesse, non la si ammise che per l'inabilità permanente — fu quello ad ogni modo di fare per questo caso norma comune la rendita; ma non si accettò l'idea che io avrei vagheggiata: cioè che, in casi straordinarii o almeno non ordinarii, si accordasse invece della rendita, la indennità. Per rendere i due sistemi paralleli, io avevo proposto si dicesse così:

« L'assicurato o gli eredi di esso potranno tuttavia ottenere il pagamento totale o parziale della indennità liquidata, con ordinanza del pretore nella cui giurisdizione essi hanno domicilio, sentito il Collegio dei *probi-viri*, ove funzioni. »

L'emendamento mio, come Ella vede, onorevole Michelozzi, era consono al suo; ed è mio parere che debba essere accolto, perchè vi sono alcuni casi in cui è necessario avere a disposizione questo capitale, come aveva già accennato anche l'onorevole Daneo. In questi casi, l'operaio, o la famiglia di lui, con questo piccolo gruzzolo possono, ad esempio, mettere su un negozio o farne qualche altro impiego che loro dia modo di vivere meglio che con quella piccola rendita. A me pareva, perciò, che precludere assolutamente la via, in questi casi, a dare il capitale in-

vece della rendita non fosse nè giusto nè opportuno.

Io ho voluto sottoporre queste considerazioni al giudizio dei colleghi della Commissione e dell'onorevole ministro. Se accetteranno il mio emendamento, ne sarò lieto, se non accetteranno non insisterò.

Presidente. L'onorevole Stelluti-Scala ha facoltà di parlare.

Stelluti-Scala. Io aveva prima domandato di parlare, con l'intendimento di conoscere se ministro e Commissione si fossero accordati nell'accettare questo articolo proposto dall'onorevole Ferrero di Cambiano, come hanno fatto per l'articolo 12.

Le stesse considerazioni ora accennate dal proponente e dal collega Michelozzi, aveano persuaso me a preferire la formula dell'articolo in discussione come assai migliore di quella della Commissione, in specie per la seconda parte, cioè per l'aggiunta fatta dalla Commissione all'articolo del Ministero.

Di questa aggiunta, la quale ha notevole importanza ed ha principale influenza sui fini e sulla pratica efficacia della legge, non ho visto nella relazione dell'onorevole Chimirri nemmeno un cenno, alcuna spiegazione che chiarisca le ragioni dell'aggiunta medesima, e dissipì parecchi dubbi che mi sono sorti nella mente.

Infatti non occorre dimostrare che in molti casi speciali è assai più utile di mettere a disposizione della famiglia un capitale, per piccolo che sia, che una rendita vitalizia, rendita che cessa naturalmente colla morte dell'operaio che ha patito l'infortunio.

Lo intendimento della legge che discutiamo, ha lo scopo della riparazione o del compenso del danno non solamente in considerazione dell'operaio, ma anche in considerazione della di lui famiglia.

Faccio una ipotesi: supponete che l'operaio, colpito da infermità permanente, sia assai vecchio o molto acciaccato dal male ed abbia figli in tenera età o in molto numero.

È chiaro che l'aiuto talune volte può riuscire più efficace a mezzo del capitale che della rendita, in vista dei maggiori bisogni del presente, rispetto alle condizioni attuali e più difficili dei figli, che, invece, tra pochi anni, educati nello studio o nel lavoro, possono alla famiglia stessa essere di tanto maggiore appoggio.

L'articolo dell'onorevole Ferrero di Cam-

biano provvede completamente a questa ipotesi; ed è poi giusto, perchè lascia al criterio del pretore di giudicare se concorrano in via di eccezione tali circostanze da rendere preferibile questo secondo sistema. Il pretore evidentemente giudicherà con i criteri comuni della tutela, giudicherà *de bono et aequo*, porterà l'attenzione sua circa le contingenze e le opportunità delle cose, per il loro meglio.

A questo proposito osservo che l'intervento del pretore deve affidare da ogni incertezza, poichè dalla nostra legislazione civile molte e più gravi attribuzioni sono a lui affidate nell'interesse delle famiglie, della prole, dei minorenni.

Onde pregherei vivamente l'egregio nostro collega Ferrero di Cambiano di sopprimere l'ultima frase dell'articolo, cioè: *sentito il Collegio dei probi-viri, dove funziona*. In un fatto di puro interesse, di puro ordine di diritto familiare che cosa c'entra il parere del Collegio dei *probi viri*? Tutt'al più si può dire: *sentito il consiglio di famiglia* nei modi stabiliti, quanto alle persone, dal Codice civile nell'interesse dei minorenni.

Ma quel giudizio di fatto, quella libertà di apprezzamento, lasciamolo, per carità; perchè non radi saranno i casi nei quali ad una famiglia assai più utile può essere in tutto o in parte un capitale invece che una rendita, la quale può cessare da un giorno all'altro, magari pochi giorni dopo che la rendita sarà stata liquidata.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Per parte mia, l'accetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. Debbo fare una preghiera all'onorevole Ferrero di Cambiano. In questo articolo si dovrebbe trovar modo d'aggiungere la parola *gratuita*, dopo quelle *ordinanza del pretore*. Io spero che nella cifra assicurata da darsi a colui che è colpito da infortunio, la Società abbia già per conto suo pagati i diritti ereditari come si usa oggi nei contratti di assicurazione a vita; e che quindi gli eredi abbiano a riscuotere totalmente le annualità stabilite dalla legge. Ora, per potere ottenere questo capitale, trovo giusto l'intervento del pretore e quello del consiglio di famiglia; ma non mi pare giusto che si cominci a spendere per la carta bollata. Ecco perchè io vorrei si dicesse: « *ordinanza del pretore gratuita.* »

Daneo Edoardo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Daneo Edoardo. Io farei osservare all'onorevole Ferrero di Cambiano che, a mio parere, nel suo articolo aggiuntivo il caso di morte è malamente preveduto. L'articolo della Commissione parla soltanto di inabilità permanente, ed è chiaro: perchè nel caso di morte non vi sarebbe più ragione di convertire quel capitale in rendita: rendita, naturalmente, vitalizia trattandosi di rendita costituita sulla vita dell'operaio invalido presso gl'Istituti assicuratori. Bisognerebbe poi, e per la stessa ragione, togliere le parole *gli eredi* dalla seconda parte dell'emendamento, perchè di essi era il caso di parlare solamente quando si accennava al caso di morte dell'operaio. Se questi eredi sono poi minorenni, il pretore e il consiglio di famiglia determineranno il modo di investimento; negli altri casi, si lasci che quel poco capitale se lo dividano e consumino a loro posta, ma non escogitiamo tante complicazioni e non mettiamo tanta gente in mezzo: altrimenti avverrà che per questa legge bisognerà fare un commentario prima di attuarla, e così sarà bell'e spacciata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, relatore. Secondo il sistema della legge, la indennità consiste in un capitale, non in rendita. Questa è la regola; ma col consenso delle parti il capitale si può trasformare in rendita.

La Giunta, ripensandovi, fu di avviso che in caso d'inabilità assoluta permanente codesta facoltà si debba convertire in obbligo.

Pur troppo la previdenza è scarsa, i bisogni molti, e dando in mano all'operaio un capitale a titolo d'indennizzo, è più facile che si consumi, anche senza dissiparlo, e resti lo spettacolo affliggente di un lavoratore mutilato, impotente, costretto a mendicare.

Con la modificazione da noi proposta abbiamo voluto estendere la tutela della legge a questo caso pietosissimo; andar più oltre non si può, per le ragioni addotte dall'onorevole Daneo.

Egli propone inoltre che si aggiunga la parola *vitalizia*: ma se pon mente all'articolo com'è scritto, vedrà che non occorre. L'articolo dice: « convertita in rendita presso una delle Società di assicurazione sulla vita, autorizzate ad operare nel Regno. »

Confido che queste ragioni persuaderanno

l'onorevole Ferrero di Cambiano a non insistere nel suo emendamento, anche in considerazione che la durata dell'indennità giornaliera, a sua proposta, da un anno fu protratta a due.

Le indennità assegnate dall'articolo 10 non sono larghe, per cui se dopo averle assottigliate coi sussidi giornalieri, si ammetterà che possano venir stremate di vantaggio con l'intervento del pretore, il fine, che ci indusse a fare l'eccezione a pro degli operai inabilitati, andrebbe in gran parte frustrato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Ho chiesto di parlare per appoggiare e compiere un desiderio espresso dall'onorevole Zavattari, e che mi par giusto. Egli diceva che tutti gli atti giudiziari che si debbono fare per ottenere l'indennità, l'ordinanza del pretore ecc., e che occorreranno, approvandosi l'emendamento dell'onorevole Ferrero di Cambiano, debbono essere fatti in carta libera.

Ora, poichè ancora non sappiamo se la Camera approverà l'emendamento dell'onorevole Ferrero, oppure il testo proposto dalla Commissione, è giusto tener conto del concetto dell'onorevole Zavattari.

Presidente. Onorevole Ferrero, insiste Ella nel suo emendamento?

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Avevo dichiarato prima che non avrei insistito nel mio emendamento se non fosse accettato dalla Commissione. E per quanto mi sia compiaciuto di udire l'onorevole Steluti-Scala sostenere le ragioni dell'emendamento medesimo, pure, non accettandolo né la Commissione, né il Ministero, non v'insisto.

Chimirri, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Chimirri, relatore. Onorevole presidente, a questo articolo v'è anche un emendamento dell'onorevole Peroni così concepito:

Alle parole del 1º comma: « od i suoi successori, » *sostituire:* « gli aventi causa. »

Trattandosi di *eredi*, non so perchè dovrebbero chiamarsi *aventi causa* e non già successori.

Presidente. L'onorevole Michelozzi insiste nel suo emendamento?

Michelozzi. L'onorevole Ferrero ha ritirato il suo emendamento; io ritiro il mio.

Presidente. Allora si voterà l'articolo 14 così come è proposto nel disegno di legge della Commissione.

Stelluti-Scala. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

Presidente. Parli pure.

Stelluti-Scala. La mia dichiarazione è questa: che io dalle osservazioni fatte dall'onorevole relatore non mi sento affatto persuaso. Noto tra le altre cose che la Commissione non eviterebbe comunque gli inconvenienti temuti, poichè stabilita anche la rendita vitalizia, nulla toglie che l'assicurato possa, secondo le regole vigenti delle Società di assicurazione, convertirla in capitale o impegnarla con anticipazioni, con cessioni ecc. ecc.

Era, a mio giudizio, assai maggiore garanzia, e sotto tutti i rispetti, l'emendamento proposto dall'onorevole Ferrero, e mi duole assai che da lui sia stato ritirato.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 14 di cui fu già data lettura. Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 15. Il credito dell'indennità o della rendita non può essere ceduto nè sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell'articolo 1958 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento.

« Una parte delle indennità dovute per inabilità temporanea potrà dal presidente del tribunale civile essere assegnata al capo od esercente dell'industria che con preordinati mezzi di assistenza o in altro modo avrà provveduto, a proprie spese, alla cura dell'operaio.

« Parimenti nei casi di cui all'articolo 537 del Codice di commercio una parte della indennità potrà essere assegnata alla nave, ovvero alla nave ed al carico.

« Questa parziale assegnazione sarà decretata dal presidente del tribunale civile italiano più vicino al luogo ove sia avvenuto l'infortunio che colpì il marinaio. »

Chimirri, relatore. Onorevole presidente, la Giunta propone la soppressione del comma primo, secondo e terzo.

Il secondo concerne le prime cure mediche, alle quali si provvede come è detto nell'articolo 10.

Il terzo e quarto riguardano il rischio

nautico, che non è contemplato in questa legge.

Zavattari. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. Aveva fatta all'onorevole relatore una preghiera quando si è discusso l'articolo 1; adesso la rinnovo.

Gli operai reclusi nelle case di pena del nostro Regno, e che lavorano industrialmente, sono assicurati? Mi pare di sì.

Nel caso d'infortunio, a chi spetta l'indennità?

Io farei questa proposta: poichè questi operai sono in prigione ad espiare la pena, e il loro avere non può essere nè sequestrato, nè pignorato, se accade un infortunio, il frutto di questo infortunio deve andare alle famiglie, ai padri, alle madri, alle mogli, ai figliuoli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, relatore. Non si può fare una categoria a parte degli operai che lavorano nei reclusori.

Se le industrie, alle quali i reclusi vengono addetti, sono della natura di quelle soggette all'obbligo dell'assicurazione, avranno diritto, in caso d'infortunio, ad una indennità, come gli operai liberi, che lavorano nei cantieri dello Stato.

Zavattari. Va bene.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Nocito. L'onorevole Zavattari ha sollevato una grave questione, alla quale non mi pare che il relatore abbia dato adeguata risposta.

Non è qui il caso di parlare di condannati i quali lavorano sì, ma lavorano a titolo di pena, senza retribuzione e senza diritto al salario.

Il loro lavoro, sia in cella, sia fuori dello stabilimento carcerario è lavoro obbligatorio, e quindi lavoro forzato.

Non si può quindi in una legge che riguarda le assicurazioni obbligatorie degli operai liberi, la quale ha per suo fondamento il contratto di lavoro, comprendere, o supporre che vi sieno compresi coloro che lavorano per obbligo di legge e per effetto di condanna.

Non si può parlare d'indennità a base di un salario che i condannati non hanno e che non hanno diritto di avere.

Non è già che le autorità preposte agli stabilimenti carcerari non debbano provvedere

dere alla sicurezza personale dei reclusi, e non sieno responsabili civilmente; ma questa questione appartiene al diritto comune.

Ogni qualvolta vi sarà stata colpa di coloro che soprintendono al lavoro forzato, risponderanno secondo i principii del diritto comune, e i reclusi vittime del lavoro per colpa dei direttori o custodi avranno diritto al risarcimento dei danni nelle forme ordinarie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, relatore. L'onorevole Zavattari ha chiesto un semplice chiarimento, e non ha fatto proposte.

La mancanza di salario non è d'impedimento all'assicurazione.

Nell'articolo 7 abbiamo compreso fra gli operai da assicurare gli apprendisti con o senza salario.

Nei reclusori difficilmente si esercitano industrie pericolose della natura di quelle indicate negli articoli 5 e 6.

Se ve ne fossero, non sarebbe giusto privare i reclusi del beneficio dell'assicurazione.

Nocito. Mi si consenta una breve dichiarazione.

L'articolo 7 citato dal relatore non ha nulla che vedere con le difficoltà fatte da me, perchè l'apprendista impara un'arte; mentre invece nei reclusori non s'impara l'arte, ma si lavora a beneficio dello Stato. Ho fatto questa osservazione al solo scopo, che se un giorno potesse sorgere qualche questione intorno all'interpretazione di questa legge, si sappia che l'interpretazione data dal relatore era una sua opinione personale, che altri deputati ebbero a combattere, e che non era l'interpretazione della Camera e del Governo.

Presidente. Verremo dunque alla votazione.

La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Peroni, il quale propone che dopo la parola del primo capoverso: « nè sequestrato » si aggiunga: « nè pignorato? »

Chimirri, relatore. Non v'è bisogno. S'intende proprio così.

Presidente. Tenga dunque presente la Camera che l'articolo 15 che porrò a partito consiste soltanto nel primo capoverso dell'articolo stesso, e cioè:

« Art. 15. Il credito dell'indennità o della rendita non può essere ceduto nè sequestrato, e gode del privilegio inscritto al n. 6 del-

l'articolo 1958 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento. »

Lo pongo a partito.

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 16. L'azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo Edoardo.

Daneo Edoardo. Farò notare che dopo aver stabilito a due anni il termine per la liquidazione della indennità, sarebbe opportuno aggiungere a questo articolo che fissa a un anno il termine per la prescrizione « salvo i casi di revisione di cui all'articolo 12 » o almeno di sopprimere le parole « dal giorno dell'infortunio » lasciando campo alle applicazioni della regola *contra non valentes agere non currit praescriptio* in certi casi di impossibilità ad agire in tempo.

Faccio un esempio. Accade un infortunio ad un operaio sul lavoro; egli non istruisce nessuna azione; perchè la incapacità al lavoro non supera apparentemente e a bella prima il termine di dieci giorni; ma dopo molti mesi gli si manifesta una grave e talora insanabile malattia, per esempio, un indebolimento di vista, una paralisi o simile, che è conseguenza prima non preveduta ma diretta dell'infortunio. È giusto che la sua azione sia prescritta solo perchè non l'ha potuta proporre nello spazio di un anno?

Mi pare quindi, ripeto, che sarebbe il caso di derogare alla regola che si stabilisce con questo articolo ed aggiungere:

« Salvo i casi di revisione di cui all'articolo 12 » o provvedere altrimenti a togliere la possibilità di tali casi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

Rampoldi. Avevo chiesto di parlare unicamente per fare una proposta identica a quella dell'onorevole Daneo, nell'intento di mettere in armonia la disposizione di questo articolo che si sta discutendo con quella dell'articolo 12, là dove si parla di giudizio di revisione dopo due anni.

Mi associo perciò a quanto ha detto l'onorevole Daneo, facendo notare, come non di rado sieno assai tardive le manifestazioni di gravi morbi, che ebbero la loro causa diretta nell'infortunio patito dall'operaio sul lavoro

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Anselmi.

Anselmi. A me parrebbe cosa più semplice che si adottasse l'articolo ministeriale, che stabilisce la prescrizione a due anni.

Presidente. Questa proposta è già stata fatta con un emendamento dell'onorevole Peroni. Tenga conto di ciò la Commissione.

Chimirri, relatore. La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Peroni. In questa materia le prescrizioni sono brevissime ed il termine di un anno è adottato in quasi tutte le leggi e i progetti stranieri. Ammesso quel termine non si può variarlo rispetto all'azione per conseguire la indennità.

L'emendamento dell'onorevole Rampoldi è superfluo.

L'articolo dice così: « L'azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio. »

Qui si parla dell'azione diretta a conseguire l'indennità; se invece il pagamento fu fatto senza ostacoli, e sia pure sotto forma di indennità giornaliera, poco importa che questa duri due anni nel caso previsto dall'articolo 12, ciò non potrà mai dar luogo ad eccezione di prescrizione.

Presidente. L'onorevole Daneo Edoardo ha facoltà di parlare.

Daneo Edoardo. Ho chiesto di parlare per fatto personale perchè l'onorevole relatore, forse per minor chiarezza mia, mi ha apposta una opinione, che non è precisamente quella da me espressa. Io non ho supposto il caso, di chi ricevette già una indennità insufficiente, e che poi per malattia aggravata o manifestata poi, chiede la revisione, perchè a questo caso, come osserva il relatore, e come non ho mai pensato di contestare, già provvede l'articolo votato e non c'è questione. Io ho invece proposto il caso di un infortunio che abbia dato luogo semplicemente ad una lesione, che apparentemente è guarita in dieci giorni, e che quindi non ha dato luogo ad azione o risarcimento alcuno, ma che in seguito ha per conseguenza l'inabilità dell'operaio o una malattia penosa e lunga.

Ora se questa inabilità venisse a manifestarsi dopo un anno, secondo quello che è scritto nell'articolo l'operaio non avrebbe più mezzo di essere indennizzato, creando una

ingiusta disparità col caso preveduto più sopra.

Dal momento che si è concesso che entro due anni si possa rivedere un primo giudizio errato, è per le stesse ragioni che entro tale termine abbia luogo anche un primo giudizio che prima per mancanza di estremi non poté aver luogo, benchè il disastro e la ferita vi fossero, ma senza apparenti conseguenze gravi.

Questo è il mio concetto e qualunque medico vi dirà, e vi disse il collega professore Rampoldi, che quello da me indicato è caso tutt'altro che infrequente. Vi si provveda in qualche modo.

Presidente. All'articolo 16 abbiamo un emendamento dell'onorevole Peroni, che vorrebbe sostituire alle parole: « termine di un anno » le parole: « termine di due anni. »

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo metto a partito. Chi lo approva sorga. *(Non è approvato).*

Pongo a partito l'articolo 16. Chi lo approva sorga.

(È approvato).

« Art. 17. L'assicurazione può farsi o presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), o presso Società o Compagnie private di assicurazione, autorizzate ad operare nel Regno. »

Gli onorevoli Luzzatti Riccardo e Pavia, non essendo presenti, perdono la loro volta.

L'onorevole Michelozzi ha facoltà di parlare.

Michelozzi. Accetto pienamente la disposizione qual'è stabilita nel disegno di legge, ma a me pare che si debba armonizzare quella parte che riguarda le Compagnie private, ivi citate, con la parte che riguarda la Cassa Nazionale di assicurazione.

Quando si dice che l'assicurazione si fa con la Cassa Nazionale di assicurazione, è detto tutto, perchè la legge del 1888 regola la materia in guisa che si sa come questa disposizione è applicata; ma quando poi si aggiunge che l'assicurazione si potrà fare anche da Compagnie private, senza dire che i loro statuti e le loro norme debbano armonizzare con quelle della Cassa Nazionale, rimane incerto il modo di funzionare delle Compagnie stesse.

Non so se mi sono bene spiegato, ma il fatto è questo: la materia dell'assicurazione è disciplinata benissimo dalla Cassa Nazionale, la quale, per effetto della legge che regola questo Istituto, potrà anche essere meglio ordinata e servire, come diceva benissimo l'onorevole Ferrero, di modello e freno alle altre Compagnie; ma non potrà essere nè l'una nè l'altra cosa se non diremo nella legge che le Compagnie private dovranno armonizzarsi alle disposizioni che regolano la Cassa Nazionale.

Presidente. L'onorevole Ricci Vincenzo non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero di Cambiano.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Parlerò dopo l'onorevole Daneo, se l'onorevole presidente lo permette.

Presidente. Sta bene.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari, il quale propone che dopo le parole del primo capoverso *Compagnie private*, si aggiunga *nazionali*.

Zavattari. Il mio emendamento a tutta prima sembra restrittivo; io propongo che non possano fare le assicurazioni altro che le Casse di assicurazione nazionali, e intendo di escludere tutte le Compagnie straniere di qualsiasi nazione, perchè in alcune non ho fede, avendo visto che non hanno operato correttamente. Vi è l'esempio delle Società americane, le quali hanno dovuto abbandonare il traffico in Germania.

Le escludo anche perchè vorrei che, dal momento che facciamo questa legge, in questa legge restasse un po' di valore morale ai primi istituti, i quali hanno fondato la Cassa nazionale per le assicurazioni, e cioè la Cassa di risparmio di Milano, la Cassa di risparmio di Bologna, il Monte de' Paschi di Siena, l'Opera Pia di San Paolo di Torino, il Banco Santo Spirito di Roma.

Lasciando solo alle Compagnie nazionali l'assicurazione, molte che hanno rivolto il loro traffico al ramo vita e al ramo incendi, certo non vorranno fare questa nuova assicurazione. E che cosa ne avverrà? Ne avverrà che tutti gli industriali si assicureranno alla Cassa nazionale.

Di più gli industriali accetteranno il beneficio dell'articolo 18, e faranno subito i consorzi, ed allora, restando la Cassa nazio-

nale la più importante assicuratrice, farà da calmiera nelle tariffe. È questo il concetto, che mi ha suggerito l'aggiunta.

Forse l'onorevole ministro mi risponderà che non può accettare il mio emendamento, perchè vi sono i trattati di commercio. Bene; se non può accettarlo per questa ragione studi almeno che questa legge sia applicata in modo, che non dia luogo alle truffe, perchè può avvenire, e avverrà certo, che le Compagnie, le quali assicureranno gli infortuni del lavoro, quando avranno incassato per alcuni anni, falliranno e gli operai non avranno niente, mentre gli industriali avranno compiuto il loro dovere.

Il mio pensiero è chiaro e credo non abbia bisogno d'ulteriore svolgimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo.

Daneo E. Molta parte delle cose, che volevo dire, fu con molto buon senso esposta dall'onorevole Zavattari.

E io accetterei volentieri anche l'idea dell'onorevole Zavattari, di limitare in ogni caso agli Istituti nazionali quando si possa fare la assicurazione all'infuori della Cassa nazionale. Ma temo che vi si oppongano i trattati internazionali.

Però, quanto allo Stato, alle Provincie e ai Comuni, ho proposto che si torni alla primitiva dicitura del progetto ministeriale, obbligandoli a servirsi della Cassa nazionale, perchè credo non solo conveniente ma doveroso che concorrano nel mantenere forte e prospero quel calmiera generale delle tariffe e quella istituzione altamente filantropica che è la Cassa nazionale per gl'infortuni.

Io mi spavento del progetto della Commissione. Purtroppo essa ha già soppresso anche la clausola opportunissima che assicurandosi un privato presso altri Istituti, rimanesse responsabile sempre in proprio. E m'accorgo che sarebbe inutile in questa troppo affrettata discussione mattutina sollevare questa questione. Ma almeno si ripari al più grave errore.

Si pensi che può ben fallire anche un Istituto di assicurazione. Se ne sono già veduti molti di questi fallimenti, e purtroppo altri se ne possono vedere.

Potranno in ogni caso le Società straniere specialmente ritirarsi in un momento speciale dal traffico nel Regno.

Dove e come allora potranno i nostri po-

veri operai correr dietro a queste Società, dove furono fatte le loro assicurazioni?

Per me, io confesso che in questa legge che è tutta d'interesse sociale, avrei introdotto anche un po' di quegli onesti e buoni monopoli, che ormai non spaventano più nessuno; confesso che avrei lasciato pienamente il monopolio di queste assicurazioni contro gli infortuni alla sola Cassa Nazionale.

La libertà di concorrenza, in certi campi, non giova e non riesce a nulla.

Quando abbiamo da provvedere alla tutela del debole, dobbiamo tutelare precisamente anche l'ignoranza innocente del povero operaio contro le sottili speculazioni dell'interesse privato e contro le trufferie possibili. Ma poichè si vuole ad ogni modo da un principio di libertà assoluta, che ha ancora i suoi adoratori, mantenere la concorrenza, si lasci pure scegliere al privato industriale una fra le varie tariffe e lo si lasci assicurare i suoi operai anche presso un altro Istituto, purchè si invigili sulla solidità di questo.

Ma almeno i Corpi morali, lo Stato, le Province, i Comuni e per l'interesse proprio di non andare incontro a delusioni, e per il dovere morale del buon esempio, e per avere questo grande calmiera delle tariffe, siano obbligati ad assicurare i loro operai presso la sola Cassa Nazionale.

Altrimenti questa non avrà più quella larghezza di base che le è necessaria per vivere, e siccome non si ispira al concetto del lucro e non potrà quindi abbondare in pubblicità, nè in commessi, nè in senserie, morirà di anemia, lasciando il campo alla sola speculazione. Io confido di avere in questo consenzienti il ministro e la Commissione e in ogni caso la Camera alla quale sarà sottoposto l'emendamento che insieme a dieci colleghi ho presentato su tale punto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrero.

Ferrero di Cambiano, della Commissione. Io sono lieto delle ragioni addotte dall'onorevole Daneo in sostegno della sua proposta, perchè, sono tenuto a dirlo, su questo argomento dissenso dai colleghi della Commissione. E sono lieto che le abbia dette prima di me perchè facendo parte del Consiglio superiore della Cassa Nazionale, non stava bene a me accennarle per il primo.

A tutte le osservazioni addotte dall'onorevole Daneo, ne aggiungo una nell'interesse

dei Comuni e delle Province. È bene che l'assicurazione si debba da questi enti fare presso la Cassa Nazionale, perchè nessuna Società privata offre garanzie maggiori di quelle che essa offre e nessuna può assicurare tariffe più miti di quelle che essa propone, coll'approvazione, notatelo bene, del Governo stesso: ed anche per una ragione morale: perchè così non ci saranno i sollecitatori di assicurazioni; essendo obbligati Comuni e Province ad assicurarsi presso questa Cassa Nazionale, non ci sarà lotta d'interessi.

Anche per questa ragione, che mi pare di qualche peso, e per quelle altre che sono state molto bene indicate dall'onorevole Daneo, io confido che il Ministero voglia accogliere, malgrado dissentano i miei egregi colleghi, questa proposta, e che la Camera la voterà.

È un servizio che si rende al concetto dell'assicurazione e alla Cassa Nazionale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. La questione che è stata testè sollevata è importantissima. Importante sotto il punto di vista dell'interesse degli enti locali, che noi non possiamo nè dobbiamo trascurare; importante sotto il punto di vista dell'interesse e del prospero avvenire di questo grande istituto che è la Cassa Nazionale di assicurazione. È importante anche sotto il punto di vista della buona e sicura applicazione della legge che noi stiamo facendo.

Le ragioni dette dall'onorevole Daneo prima, quelle aggiunte dall'onorevole Ferrero dopo, sono, a mio giudizio, decisive. Io credo che tra il sistema proposto dalla Commissione e il sistema presentato dal mio predecessore, la Camera non possa nè debba stare in dubbio nel pronunziare il suo giudizio.

Mi asterrò dallo esporre le ragioni che mi inducono a preferire il sistema proposto dal mio onorevole predecessore, perchè esse sono state esposte benissimo tanto dall'onorevole Daneo, quanto dall'onorevole Ferrero.

Mi limito quindi a dirigere una preghiera al relatore della Commissione, cioè di non volere insistere nella sua proposta e di volere aderire ai voti che sono stati espressi dai nostri colleghi.

Così facendo credo che si farà cosa buona e si gioverà al buon esito della legge.

L'onorevole Zavattari ha richiamato poi l'attenzione del ministro sopra un suo emen-

damento. Egli vorrebbe che le assicurazioni contro gli infortuni fossero riservate alle Compagnie nazionali.

Io apprezzo moltissimo le ragioni che lo hanno mosso nel fare l'emendamento, ma egli ha già previsto la ragione che impedisce a me di accettarlo.

Vi sono delle stipulazioni internazionali che impongono parità di trattamento alle Società di assicurazioni che operano nei paesi contraenti.

Noi non possiamo fare leggi che siano in contraddizione con i trattati internazionali.

Egli chiedeva da me un'assicurazione ed io gliela do chiara, precisa ed esplicita.

Il dovere del Governo è appunto quello di aver cura che questo ramo d'assicurazione possa essere esercitato soltanto da Istituti che diano pieno affidamento di solidità. Questo dovere il Governo certamente lo adempirà.

Presidente. L'onorevole relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. La discussione sollevata intorno all'articolo 17 ebbe luogo anche in Senato, il quale si condusse nell'opinione accolta dalla maggioranza della Commissione per motivi che a me paiono buoni.

Non è una questione grossa, e il risolverla in un senso o nell'altro dipende da considerazione di ordine morale.

Sta bene che la Cassa Nazionale sia l'Istituto tipico e moderatore, ma credete ch'esso basti ai bisogni dell'assicurazione? Credete che sia del tutto inutile eccitare l'attività e il capitale privato a concorrere all'esercizio di questa provvidissima funzione economica, destinata ad estendere largamente il suo impero anche oltre i confini di questa legge?

Noi abbiamo creduto di fare cosa nuova ed utile temperando l'obbligo dell'assicurazione, con la libera scelta dell'assicuratore.

Però questo principio non deve trovare intoppi, o riuscir derisorio nella sua applicazione. Se vogliamo che ci sia l'assicurazione privata, bisogna non mettere impacci e pastoie al suo libero svolgimento.

La Cassa Nazionale non ha mestieri di monopoli artificiali per attirare a sè la buona clientela. Non avendo scopo di speculazione, ed essendo gratuitamente amministrata, essa può attirare i clienti con agevolezze di tariffe, che gli assicuratori privati difficilmente saranno in grado di concedere.

Ma se la legge vuole che accanto a questo Istituto tipico vivano e prosperino anche le Società private d'assicurazione, non è giusto colpirle con una nota anticipata di diffidenza. Obbligando i Comuni, le Provincie e lo Stato ad assicurare gli operai addetti nei loro lavori alla Cassa Nazionale, si viene indirettamente a gittar un'ombra di discredito sugli Istituti privati.

Si può e si deve volere che il Governo vigili ed esiga dalle Società private garanzie solidissime; ma quando le Società hanno prestate le cautele richieste non è giusto tenerle quasi in sospetto e impacciare col monopolio la libera concorrenza.

Diceva l'onorevole Daneo che le Società private possono fallire. Questo pericolo sarebbe grave, se le indennità consistessero in rendita vitalizia; ma consistendo nel pagamento di un capitale, la cauzione è sufficiente cautele.

Del resto la legge non impedisce allo Stato, alle Provincie, ai Comuni di assicurare gli operai alla Cassa Nazionale: lo Stato lo fa spontaneamente, senza obbligo di legge, come si desume dai capitolati di appalto del Ministero dei lavori pubblici.

Se ciò conviene allo Stato, continui pure; ma non si tolga ai Comuni e alle Provincie il beneficio di avvantaggiarsi della concorrenza.

La questione, ripeto, non è grave e si può ammettere senza danno l'una e l'altra soluzione.

A noi parve miglior consiglio escludere il monopolio sia in omaggio alla libera concorrenza sia perchè, ammettendo le Società private all'esercizio di questo ramo di assicurazione, non è lecito anticipatamente discreditare.

D'altronde, secondo il pensiero della Commissione, la forma più semplice ed economica per l'esercizio dell'assicurazione debbono essere i sindacati mutui, la cui costituzione vuolsi in ogni modo agevolare.

I sindacati mutui, spronati dal proprio interesse, conferiranno efficacemente alla prevenzione e alla repressione degli infortuni.

Per questi motivi la Commissione mantiene la sua proposta, lasciando alla Camera di risolvere la questione come meglio le parrà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. L'onorevole relatore cominciò

il suo discorso chiedendo a sè stesso: la Cassa Nazionale potrà bastare a compiere l'assicurazione nei casi previsti dall'articolo 17? E perchè non potrà bastare, domanderò io all'onorevole Chimirri? C'è forse qualche ostacolo contabile od amministrativo? Non mi pare. La Cassa Nazionale estenderà la sua azione su tutto lo Stato, e sarà rinforzata. Ed è bene rinforzarla; diventi vigorosa e prospera e sarà un bene.

Aggiunse poi l'onorevole Chimirri un argomento che sta contro la sua tesi. La Cassa Nazionale, egli disse, è amministrata gratuitamente, non è una Cassa d'assicurazione a scopo di lucro.

Ragione di più, dico io: appunto per questo potrà disimpegnare con più efficacia i suoi obblighi e meglio adempiere ai suoi impegni.

Un'altra ragione egli ha addotto, ancora contraria alla sua tesi. Ha detto che la Cassa Nazionale presenta maggiori garanzie, che ha maggiori attrattive, e quindi gli enti di cui si parla nell'articolo ministeriale hanno la convenienza di dare ad essa la preferenza. Se questo è vero, io dico che non v'è ragione per non approvare l'articolo ministeriale, anzichè quello della Commissione.

Perchè se la preferenza deve averla per le sue speciali condizioni, tanto vale lo stabilirla per legge. Quindi dichiaro che voterò l'articolo del disegno di legge ministeriale colla soppressione dell'ultimo capoverso, proposta dagli onorevoli Daneo ed altri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Il meno che si possa fare in questa questione è di votare il disegno di legge ministeriale.

Noi siamo già legati con una legge, la legge 8 luglio 1883 la quale costituì la Cassa Nazionale con speciali privilegi, e pose, ad esempio, a sua disposizione tutti gli uffici postali per servire d'organo all'assicurazione in modo che l'assicurazione si possa estendere in ogni angolo del paese, e divenire popolare e facile.

Abbiamo una Cassa Nazionale che esercita l'assicurazione non a scopo di lucro ma per un alto sentimento umanitario e patriottico, per interesse nazionale. Abbiamo una Cassa fatta col concorso di tutti gl'Istituti nazionali di credito, perchè tutti hanno destinato un fondo, senza cercarne lucro, alla ripara-

zione degl'infortuni, in modo che abbiamo già in casa nostra un grande Istituto assicuratore con dotazione propria, con clientela stabilita, con una rinomanza acquistata, e che molti paesi c'invidiano.

Perchè andiamo noi in cerca di altri Istituti a nome di una concorrenza di cui non abbiamo bisogno?

Se la Cassa Nazionale funzionasse a scopo di lucro, noi comprenderemmo la concorrenza per avere il servizio a miglior mercato. Ma che concorrenza può esistere fra questa Cassa, che tiene il suo ufficio nel solo interesse degli operai, e gli altri Istituti che agirebbero nell'interesse dei loro azionisti e fondatori?

Io quindi avrei desiderato di affidare il servizio di assicurazione unicamente alla Cassa Nazionale. La legge del 1883 che creò l'assicurazione volontaria era una preparazione perchè quella Cassa diventasse il fulcro ed il pernio della assicurazione obbligatoria.

La Cassa, dice il relatore, non ha bisogno di altre attrattive per aumentare la propria clientela perchè per prosperare non ha bisogno del monopolio.

Io però non parlo nell'interesse della Cassa Nazionale, ma per quello dei padroni e degli operai. Non si è considerato, che appunto perchè la Cassa non ha bisogno di accaparrarsi una clientela, gli altri Istituti che sorgono, o non potranno vivere, o cercheranno di affermarsi e di acquistare una clientela con un buon mercato apparente o con altri mezzi ed altre attrattive, fra cui non ultima quella d'intendersi coi padroni che debbono assicurare i loro operai: ma poichè nè la Commissione nè il Governo ha creduto di entrare in quest'ordine d'idee, io preferisco come un meno male il sistema del Governo a quello della Commissione.

Infatti nel disegno del Governo, coloro che compiono lavori per conto di Comuni, Province, Stato, dovevano essere assicurati presso la Cassa Nazionale. Col sistema della Commissione si potrebbe scegliere qualunque Istituto. Eppure si tratta di Comuni e di Province, che sono direttamente sottoposte alla tutela dello Stato.

Si tratta dello Stato stesso, che non potrebbe negare la sua fiducia ad un Istituto creato con una legge dello Stato.

Voci. No! no! (*Interruzioni*).

Nocito. Sicuro: nel testo della Commissione

si dice (mi lasci parlare, onorevole Picardi) all'articolo 17:

« L'assicurazione può farsi o presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, numero 1473 (serie 3ª), o presso Società o Compagnie private di assicurazione, autorizzate ad operare nel Regno. »

Mentre qui non si fa alcuna distinzione, nel disegno di legge ministeriale la libertà della scelta non è lasciata per l'assicurazione degli operai al servizio delle Provincie, dei Comuni e dello Stato; perchè, se io non ho dimenticato di saper leggere, l'articolo 17 ministeriale, dice:

« L'assicurazione deve farsi presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, creata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), per i lavori eseguiti dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni direttamente o per mezzo di appaltatori o concessionari. »

Qui almeno qualche cosa l'abbiamo; si lascia la libertà della scelta a tutte le altre persone che dovranno stipulare l'assicurazione, ma la si toglie per quanto riguarda lo Stato, le Provincie ed i Comuni.

Io prego la Camera di volere adottare se non altro questo sistema. Per parte mia, benchè sarei d'avviso che tutto il servizio di queste assicurazioni dovesse affidarsi alla Cassa nazionale, mi acconcio al meno male, ossia a quanto è scritto nell'articolo 17 del progetto ministeriale.

Presidente. Verremo dunque ai voti. A quest'articolo 17 ci sono due emendamenti degli onorevoli Zavattari e Michelozzi, i quali possono adattarsi all'articolo medesimo, qualunque dei due testi (della Commissione o del Governo) venga approvato. Quindi occupiamocene prima: onorevole relatore, accetta questi emendamenti?

Chimirri, relatore. Dopo gli affidamenti dati dall'onorevole ministro, credo che l'onorevole Zavattari ritirerà l'emendamento per non pregiudicare la questione. La vostra Giunta era anzi dispostissima ad accettarlo, ma dovette arrestarsi di fronte all'ostacolo nascente dai trattati.

La stessa preghiera rivolgo all'onorevole Michelozzi.

Presidente. Onorevole Zavattari, ritira il suo emendamento?

Zavattari. Ritiro l'emendamento prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che ordinerà il massimo rigore nella sorveglianza dei bilanci delle Compagnie di assicurazione.

Presidente. Onorevole Michelozzi...

Michelozzi. Io pure ritiro il mio emendamento riservandomi di ripresentarlo in altra sede.

Presidente. Per cui non rimane che l'emendamento proposto dagli onorevoli Daneo ed altri, e che consiste nel ristabilire il testo ministeriale nel primo e nel secondo capoverso, mantenendo la soppressione del capoverso terzo. Quest'emendamento è accettato dal Governo.

Quindi, pongo a partito l'articolo 17 del Governo, escluso il terzo capoverso.

(È approvato).

Articolo 18 (concordato fra Ministero e Commissione).

« Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso Società o Compagnie private:

1º lo Stato per gli operai de' suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in caso d'infortuni;

2º coloro, che avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate negli articoli 5 e 6, abbiano fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per Decreto Reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 10, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate in ciascuno caso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« La cauzione non potrà mai essere inferiore al capitale corrispondente in ragione del 100 per 5 al quarto dei premi che si dovrebbero annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata. »

« Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto l'obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio.

3° gl'industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, in base di statuti debitamente approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

« I sindacati devono comprendere almeno quattromila operai e prestare, in titoli emessi o garantiti dallo Stato depositati nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione che dovrà essere ragguagliata alla somma di lire dieci per ogni operaio occupato.

« All'atto della costituzione e al principio di ogni anno successivo gl'industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

« Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accettate l'eccedenza sarà devoluta alla formazione di un fondo di riserva.

« Gl'industriali riuniti in sindacato rispondono in solido per l'esecuzione degli obblighi della presente legge e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte per l'esazione delle imposte.

« Le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione delle Casse private dei Sindacati saranno determinate nel regolamento di cui all'articolo 27. »

L'onorevole Garlanda ha facoltà di parlare.

Garlanda. Ma dobbiamo continuare a quest'ora?

Presidente. Mi pare che la Camera sia disposta a proseguire. (Sì! sì! — *Finiamo quest'articolo*).

Onorevole Garlanda, ha facoltà di parlare.

Garlanda. Si tratta d'una cosa semplicissima.

Al 1° alinea, dove è detto che « sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale e presso Società o Compagnie private:

« 1° Lo Stato per gli operai dei suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in casi d'infortuni »; io proporrei di aggiungere: « indennità non inferiori a quelle determinate dalla presente legge. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Michelozzi.

Michelozzi. Io ho proposto un emendamento all'ultimo comma per sostituire alle parole « con le norme prescritte per la esazione delle imposte », che lascierebbero luogo a dubbio sia nella sostanza, che nella forma, queste altre: « con le norme e coi privilegi stabiliti per la esazione delle imposte dirette. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. Io farò alcune domande all'onorevole ministro, ed all'onorevole relatore.

Vorrei cioè sapere quali siano i criteri per assicurare la prestazione della cauzione, poichè questo è lasciato al Ministero d'agricoltura e commercio.

Mi pare che il determinare la quota sia bene.

Domanderei che, non solo si limitasse la cauzione ai titoli dello Stato, ma che si accettasse, tanto per facilitare la formazione dei Sindacati, anche un'iscrizione ipotecaria senza spese.

Giacchè mancando i capitali mobili ai Sindacati, si può accettare una iscrizione ipotecaria sui loro stabilimenti. Secondo me, essa formerebbe una garanzia maggiore.

Domanderei inoltre che la metà dei premi che gl'industriali sono obbligati a depositare ogni nuovo anno nella cassa del Sindacato, e di cui la parte eccedente l'importo delle indennità, è devoluta alla formazione di un fondo di riserva, in caso di scioglimento di Sindacato, non fosse divisa fra gl'industriali, ma andasse ad aumentare questo fondo di riserva.

Picardi. Ma se è roba loro!

Presidente. Non essendo presenti gli onorevoli Prinetti e Miceli, s'intende che rinunciano ai loro emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, relatore. Rispondo all'onorevole Garlanda non potersi supporre che lo Stato non adempia verso gli operai, che lavorano nei suoi cantieri, gli obblighi che impone ai privati industriali. In linea di fatto, per quel che mi risulta, le indennità concesse dallo Stato, sono maggiori di quelle che impone l'articolo 10. Manteniamo perciò il paragrafo 1° dell'articolo 18, così come è scritto.

All'onorevole Michelozzi dirò che la formula da noi adottata risponde precisamente al suo pensiero, ma non ci rifiutiamo di chia-

rirla meglio, aggiungendo le parole da lui suggerite.

A dileguare i dubbi affacciati dall'onorevole Zavattari, gli farò notare che la misura della cauzione imposta ai Sindacati, risponde alla metà del premio che dovrebbero versare.

Questa cauzione può raggiungere un massimo di 500,000 lire, e par che basti, giacchè la garanzia più salda è costituita dalla potenzialità delle industrie consociate, le quali rispondono in solido del pagamento delle indennità.

Obblighiamo a versare titoli, e non ci contentiamo di garanzie ipotecarie, in primo luogo perchè, avvenuto un infortunio, occorre avere il denaro alla mano e non ragioni ipotecarie da far valere; in secondo luogo, perchè il vincolo ipotecario nuoce al credito delle industrie, e gli industriali sarebbero assai più restii ad assoggettarvisi.

Avevamo anche noi accolto il pensiero espresso dall'onorevole Zavattari, di portare in riserva il supero dei primi versamenti, dopo saldate le indennità per gli infortuni del primo anno di esercizio.

Ma fu opportunamente osservato che ciò tornava inutile dal momento che la copertura dei rischi deve ogni anno ripartirsi *pro rata* fra tutti i consociati, e che costoro rispondono in solido con tutti i loro beni.

Non dubito che la Camera vorrà adottare l'articolo 18 così come fu emendato d'accordo tra la Commissione e il Ministero, tenendo conto delle proposte degli onorevoli Prinetti e Michelozzi.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 18 secondo il testo che venne concordato fra la Commissione e il Governo, e colle modificazioni ora accennate dall'onorevole relatore, colle quali vengono in parte accolte le osservazioni e le proposte fatte dagli onorevoli preopinanti.

« Art. 18. Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale e presso Società o Compagnie private:

1° lo Stato per gli operai dei suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate indennità in casi d'infortuni;

2° Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate negli articoli 5 e 6, abbiano fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute

per legge o per Decreto Reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 10, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato una cauzione nella forma e nella misura, che saranno determinate in ciascun caso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« La cauzione non potrà mai essere inferiore al capitale corrispondente in ragione del 100 per 5 al quarto dei premi che si dovrebbero annualmente pagare alla Cassa Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata.

« Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro, che avrebbero avuto l'obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio.

3° gl'industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, in base di statuti debitamente approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

« I Sindacati devono comprendere almeno quattromila operai e prestare, in titoli emessi o garantiti dallo Stato depositati nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione che dovrà essere ragguagliata alla somma di lire dieci per ogni operaio occupato, fino ad un massimo di lire cinquecentomila.

« All'atto della costituzione e al principio di ogni anno successivo gl'industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

« Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accettate l'eccedenza sarà rimborsata *pro rata* agli industriali consociati.

« Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alla indennità liquidata nell'anno precedente.

« Gl'industriali riuniti in Sindacato rispondono in solido per l'esecuzione degli obblighi della presente legge, e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

« Le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione delle Casse private dei Sindacati saranno determinate nel regolamento di cui all'articolo 27 ».

Pongo a partito questo articolo così concordato.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimandato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12. 15.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.